

all. B) al n. 14.353/3.556 di rep.

**STATUTO DI FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Art. 1 - Denominazione e fini

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile la società consortile a responsabilità limitata denominata "FUTURA società consortile a responsabilità limitata", abbreviabile in "FUTURA SOC. CONS. R.L."

La società non persegue fini di lucro.

Art. 2 - Sede

La società ha la sede principale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) e, inoltre, una sede secondaria nel Comune di San Pietro in Casale (BO), agli indirizzi risultanti dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire le sede principale e/o quella secondaria nell'ambito dei Comuni sopra indicati. Spetta invece ai soci di decidere il trasferimento delle sedi in Comuni diversi da quelli sopra indicati.

Le sedi, principale e secondaria, possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dei rispettivi Comuni con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'intervento operativo e progettuale nell'ambito della formazione, dell'orientamento (scolastico, professionale, imprenditoriale, occupazionale), della qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di qualsiasi tipo;
- l'istruzione e formazione professionale dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- la formazione rivolta al personale socio-sanitario;
- il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze apprese dalla persona attraverso l'esperienza maturata in contesti

lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale (percorsi formativi e professionali);

- le attività di agenzia per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, disciplinate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

- i servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività e a stimolare lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico;

- i servizi di supporto alle predette attività;

- lo sviluppo di altre attività affini e complementari.

In particolare, a tale scopo, la società potrà:

a) ideare, progettare, realizzare e gestire: corsi di formazione professionale, servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, al personale docente delle istituzioni scolastiche di ordine e grado, o altre correlate iniziative, finanziate e non da soggetti privati, da Enti pubblici statali, locali ed organismi da questi partecipati, nonché da organismi internazionali, comunitari e non, anche per esclusivo conto ed a favore di essi;

b) svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale e dei servizi alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, fornendo interventi scientifici, tecnici e operativi, al fine di provvedere ad un miglioramento dello svolgimento, o ad un supporto ad esso, delle loro attività e delle prestazioni in quanto rientranti nell'oggetto sociale;

c) curare e sviluppare rapporti e relazioni con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, che sono preposte, si interessano e si occupano della formazione professionale, di servizi alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, di problematiche inerenti la formazione scolastica e il mondo del lavoro, e tematiche ad esse riconnesse, anche allo scopo di rappresentare agli organi istituzionalmente competenti le esigenze di ogni sorta provenienti dai diversi settori in cui la società agisce, per orientarne opportunamente l'attività;

d) stipulare, allo scopo di perseguire gli obiettivi connessi all'oggetto sociale, accordi, intese, contratti ed altre forme collaborative con organismi anche sovranazionali, pubblici e privati;

e) realizzare direttamente od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con le Regioni ed altri Enti Locali attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;

f) promuovere, organizzare e partecipare a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del

lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale;

g) partecipare, anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzano i fondi strutturali europei;

h) raccogliere ed elaborare dati e documentazione che possano comunque interessare la formazione professionale e i servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti non commerciali, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e/o periodiche a carattere tecnico o divulgativo, promuovendo ed organizzando convegni, seminari ed incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche legate all'istruzione, alla formazione professionale pubblica e privata, all'orientamento professionale, al mondo del lavoro, ed allo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico del bacino territoriale rappresentato dai soci.

Sono espressamente escluse le attività professionali riservate.

La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni, purchè accessorie e strumentali al perseguimento anche indiretto, dello scopo sociale.

In via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la società può procedere anche all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso, funzionale o strumentale al proprio. Il tutto nel rispetto della normativa, tempo per tempo, vigente, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 102.000,00 = (centoduemila virgola zero zero) suddiviso in partecipazioni ai sensi della legge Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità e i termini dalla stessa prefissati.

Art. 6 Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

Art. 7 Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi dei soci da determinarsi annualmente in proporzione alla partecipazione al capitale sociale in sede di approvazione del bilancio;

- da contributi e donazioni erogati dallo Stato, da enti pubblici o privati;
- dagli utili di bilancio.

Art. 8 - Finanziamento dei soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il socio recedente avrà diritto alla liquidazione della propria quota di liquidazione in misura pari al minore tra il valore nominale della quota di partecipazione ed il valore della corrispondente quota di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia del recesso. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Il socio che non versa entro i termini stabiliti dall'assemblea dei soci i contributi consortili previsti dall'at. 7 del presente statuto, potrà essere escluso dalla società con deliberazione dell'organo amministrativo. Il socio escluso avrà diritto alla liquidazione della propria quota di liquidazione in misura pari al minore tra il valore nominale della quota di partecipazione ed il valore della corrispondente quota di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia dell'esclusione.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni

E' considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o

gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento di società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

In caso di trasferimento di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inopstate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta, salvo quanto indicato all'articolo 11 del presente statuto.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità e acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci risultanti al Registro delle imprese alla predetta data, assegnato agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 c.c.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento, ottenuto il gradimento di cui all'articolo seguente, può liberamente

stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni dopo la scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione.

Qualora decorsi detti trenta giorni, il negozio di trasferimento non sia stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'esatta procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

Nel caso di dimostrata impossibilità al trasferimento della quota per mancanza di acquirenti è ammesso il recesso previo consenso unanime degli altri soci.

Art. 11 - Clausola di gradimento

Il trasferimento di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di quote inopstate è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che decide col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato.

In mancanza di risposta entro detto termine il gradimento si intende concesso.

Art. 12 - Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- il Collegio sindacale.

Art. 13 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. le decisioni relative alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- c. nomina, ove obbligatorio, del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio sindacale;
- d. le modifiche al capitale sociale e allo statuto;

- e. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. la concessione di garanzie, di fidejussioni e di concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- h. l'assunzione e la concessione di prestiti e/o finanziamenti a medio termine;
- i. ogni altra materia inderogabilmente riservata dalla legge all'assemblea.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e mail, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti, ferme restando le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla Legge .

Per le decisioni relative alla nomina e revoca degli amministratori occorre il voto favorevole di soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - Amministratori

La società è amministrata di norma da un amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione se consentito dalla normativa vigente. Il/I soggetto/i componenti l'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia

La nomina degli amministratori compete ai soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile e dal comma 734 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.. In caso siano dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con delibera approvata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

Non è consentito in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci

Nella misura deliberata dall'assemblea, agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, avente il compito esclusivo di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché direttori, institori e procuratori per il

compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio, che sono adottate con le modalità di volta in volta determinate da presidente, dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che può anche essere non consigliere, nominato di volta in volta.

Art. 17 -Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 13 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 18 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta

all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 19 - Organi di controllo

Il sindaco unico o il collegio sindacale e il presidente di quest'ultimo sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il/I soggetto/i componenti l'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri e i poteri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale, e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dai soci all'atto della nomina.

Art. 20 - Divieto di istituire organi diversi e premi di risultato

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio di gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

In considerazione dello scopo consortile della società è tassativamente vietata la distruzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea al fondo consortile

di cui all'art. 7.

Art. 22 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

L'attivo risultante dalla liquidazione sarà ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute fino alla concorrenza del capitale sociale e contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza dovrà essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società.

Art. 23 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nella leggi vigenti.

F.ti Angela Pessina - FIAMMETTA COSTA NOTAIO